

Allegato "B" – schema di convenzione

COMUNE DI OLGIATE OLONA

Varese

L'anno duemila ventisei, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede municipale del Comune di Olgiate Olona

TRA

L'Amministrazione Comunale di Olgiate Olona (di seguito concedente), P.I. 00322700121, rappresentata da _____ il/la quale dichiara di agire nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio _____ che interviene al presente atto per dare attuazione alla delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____ e alla determinazione n. ____ del _____

E

_____ C.F./P.I. _____

(di seguito concessionario) con sede a _____ in via _____ rappresentata dal/la sig./sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ in qualità di Presidente e legale rappresentante

RICHIAMATI

- il Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo di immobili e spazi di proprietà comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 18 dicembre 2025;
- l'atto di compravendita in data 29.08.1986 rep. N. 32.763 in autentica dr. Alberto Vitali notaio in Busto Arsizio, con il quale il Comune di Olgiate Olona acquistava l'immobile posto all'angolo tra via Oriani e via Giuseppe Mazzini contraddistinto nel N.C.E.U. di Olgiate Olona alle pagine 490 e 489, Foglio 1 – Mappali 151/1, 2866 e Foglio 1, Mappali 151/2, 2865 con il vincolo di destinazione a fini sociali o culturali;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 31/10/1991 con la quale si stabiliva di istituire una scuola di musica con sede nell'immobile sito in Olgiate Olona in via G. Mazzini n. 46/48;

PREMESSO

Che il Comune di Olgiate Olona è esclusivo proprietario dell'immobile sito in Olgiate Olona in via G. Mazzini n. 46/48;

Che con deliberazione n. _____ del _____ la Giunta Comunale stabiliva di confermare la destinazione di utilizzo dell'immobile mantenendo l'esperienza avviata con l'offerta di una scuola di musica sul territorio comunale e contestualmente approvava lo schema di convenzione per la concessione in uso e la gestione della Scuola di Musica;

Che è intenzione del concedente destinare l'immobile, come da planimetria allegata, a sede della Scuola di Musica curata da _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – FINALITA'

La presente convenzione ha come finalità la collaborazione tra il Comune di Olgiate Olona e _____ per la promozione e la diffusione della cultura musicale in ogni sua forma;

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione sono le azioni volte alla promozione della cultura musicale e in particolare:

- La promozione e la cura di progetti di educazione musicale in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale "Beato Contardo Ferrini";
- La promozione e la cura di percorsi di orientamento musicale rivolti a giovani e bambini, in collaborazione con le scuole presenti sul territorio;
- La realizzazione di concerti e interventi musicali in occasione delle principali ricorrenze civili;
- La conduzione di corsi formativi e di approfondimento musicale, accessibili a tutti i cittadini senza limiti di età;
- L'autonoma promozione di concerti, eventi musicali, seminari, workshop da parte di _____
- L'aumento della visibilità dell'operato e delle attività della Scuola di Musica.

ART. 3 – ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

3.1 Il concessionario si fa carico di promuovere e curare la Scuola di Musica e a garantirne l'accessibilità alla generalità dei cittadini. A tal fine si impegna a:

- a) collaborare con l'Istituto Comprensivo Statale "Beato Contardo Ferrini" per ampliare i programmi di educazione musicale;
- b) organizzare lezioni individuali o collettive di musica specifiche rivolte ad anziani, persone diversamente abili o in condizione di disagio sociale;
- c) garantire il funzionamento della scuola di musica. Il concessionario stabilisce le tariffe delle rette di frequenza e ne gestisce l'incasso. Il costo di partecipazione ai corsi viene stabilito con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
- d) garantire la funzionalità organizzativa e gestionale della scuola di musica, compresa la nomina e l'amministrazione del personale docente che sarà a totale carico del concessionario; il corpo docente dovrà essere composto da insegnanti diplomati presso un Conservatorio, oppure titolari di cattedre analoghe o superiori a quella in oggetto;
- e) attivare corsi di insegnamento e classi di strumento in relazione alle richieste di iscrizione;
- f) la formazione, l'attivazione e l'apertura dei corsi saranno concordati tra il Comune e il concessionario entro 15 giorni dall'inizio degli stessi;

3.2 Realizzare interventi musicali e concerti senza oneri per il Comune di Olgiate Olona:

a) per intervento musicale si intende una o più esecuzioni musicali da svolgersi in forma itinerante o comunque all'aperto in spazi non appositamente attrezzati. Tali interventi dovranno svolgersi, se richiesti dell'Assessorato alla Cultura, in occasione di ricorrenze quali, a titolo di esempio:

- 27 gennaio, Giorno della Memoria
- 10 febbraio, Giorno del Ricordo
- 25 Aprile o comunque in occasione dell'Anniversario della Liberazione
- 2 Giugno
- 4 Novembre o comunque in occasione dell'Anniversario della Vittoria di Vittorio Veneto

b) per concerto si intende un'esecuzione musicale in un luogo attrezzato.

Tali concerti, da effettuarsi a cura di docenti o di studenti della scuola ritenuti particolarmente preparati e meritevoli, in numero minimo di due per anno, dovranno svolgersi secondo un calendario concordato con l'Assessorato alla Cultura.

È inoltre facoltà dell'Assessorato alla Cultura richiedere ulteriori esecuzioni musicali senza oneri per l'Ente , nel limite massimo annuo di n. 3, in occasione di cerimonie pubbliche, inaugurazioni, incontri, mostre in relazione all'importanza dell'evento.

3.3 Favorire la collaborazione con le Associazioni del territorio, riservando particolare attenzione alle associazioni di artisti locali che hanno un'analogha vocazione alla promozione della musica.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario:

- la custodia dell'immobile e delle sue pertinenze;
- l'apertura e la chiusura per l'accesso in occasione dei corsi, delle lezioni e di ogni attività della scuola;
- la pulizia quotidiana dei locali e delle aree di pertinenza, secondo la diligenza del buon padre di famiglia;
- la manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei locali e delle loro pertinenze;
- le spese di organizzazione;
- le spese relative agli insegnanti;
- le spese relative all'acquisto, noleggio e assistenza tecnica degli strumenti musicali ulteriori rispetto alla dotazione già in deposito nella scuola per la quale dovranno essere analogamente garantite manutenzione e assistenza tecnica.
- le utenze telefoniche
- la TARI

Per tutta la durata della concessione il concessionario corrisponderà al Comune di Olgiate Olona un canone annuo di € 5.000,00 comprensivo dell'utilizzo dell'immobile in uso esclusivo e delle utenze (energia, gas, acqua).

Il canone sarà corrisposto entro il 31 ottobre di ogni anno, in una o più rate da concordare con l'Ufficio Cultura, ed è soggetto ad adeguamento ISTAT a partire dal secondo anno.

Entro il mese di novembre di ogni anno il concessionario presenterà al Comune di Olgiate Olona il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente.

ART. 5 – DIRETTORE DELLA SCUOLA

Il Direttore dovrà avere una adeguata esperienza e avere ricoperto incarichi pluriennali come direttore di scuole di musica.

Il Direttore dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- elaborare i programmi didattici e le produzioni didattico – artistiche della scuola, d'intesa con i docenti;
- garantire una efficace comunicazione con gli allievi e con le famiglie;
- garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e promuovere il loro potenziamento;
- verificare l'andamento generale della scuola;
- proporre iniziative e manifestazioni per lo sviluppo della cultura musicale;

ART. 6 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si impegna:

- ad assegnare al concessionario l'immobile sito in via Mazzini n. 46/48 in uso esclusivo per tutta la durata della concessione;
- a sostenere la realizzazione delle richiamate attività musicali anche mediante l'inserimento nella programmazione culturale del Comune dei concerti e delle iniziative di cui al precedente punto 3.2, individuando idonei spazi.

Sono a carico del Comune:

- le manutenzione straordinarie dell'immobile e delle sue pertinenze e le opere che si dovessero rendere necessarie relativamente agli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento.

ART. 7 – DURATA

La presente convenzione avrà decorrenza dal 1° settembre 2026 al 31 luglio 2031, con possibilità di rinnovo su istanza del concessionario pari al massimo al periodo originario del contratto e nell'esclusivo interesse del Comune di Olgiate Olona secondo quanto stabilito all'art. 14 del vigente Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo di immobili e spazi di

proprietà comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 18 dicembre 2025.

ART. 8 – RISOLUZIONE E FACOLTA' DI RECESSO

Nel caso sia accertata per qualsiasi causa l'impossibilità del concessionario di far fronte agli impegni di cui alla presente convenzione la stessa sarà risolta di diritto mediante presa d'atto della Giunta Comunale.

Il concessionario ha facoltà di recedere, per giustificati motivi, dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi. In tal caso il concessionario rimborserà agli iscritti le tariffe di frequenza eventualmente riscosse in proporzione ai mesi di lezione non svolti.

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di eventi o fatti non previsti e/o per una migliore gestione dei rapporti intercorrenti tra le parti coinvolte.

In questo caso tutte le spese relative saranno a carico del richiedente la modifica.

ART. 9 – RICONSEGNA DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

I locali, gli impianti e le loro attrezzature e arredi concessi in uso dovranno essere riconsegnati al Comune concedente al termine della presente convenzione in condizione di uso normale e di regolare funzionamento.

L'Amministrazione Comunale può sospendere in tutto o in parte la vigenza della presente convenzione per motivi di straordinaria urgenza, per effetto dei quali sia necessario garantire interessi di pubblica utilità. In tali circostanze non è ammesso a favore del concessionario alcun diritto di risarcimento.

ART. 10 - DIVIETI

E' fatto divieto di sub-concessione, anche parziale e sotto qualsiasi forma, o di cessione, in tutto o in parte, della convenzione da parte del concessionario, di apportare modifiche alla struttura senza espressa autorizzazione del Comune concedente, a pena di risoluzione immediata della convenzione.

In caso di infrazione alle norme di cui al presente articolo unico responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi sarà esclusivamente il concessionario.

ART. 11 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario risponderà di eventuali danni a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività previste o comunque svolte nell'ambito della struttura concessa in gestione e per l'intera durata della concessione, sollevando al riguardo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

A tale fine il concessionario dovrà stipulare apposita assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (RCTO) per gli eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento di attività e servizi correlati alla gestione dell'immobile, compresa la conduzione dei locali e delle relative aree e servizi pertinenti nonché dei beni in dotazione, senza eccezioni.

Riguardo alla responsabilità verso prestatori di lavoro la polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa dovrà essere documentata tramite deposito della relativa polizza quietanzata, entro i termini richiesti dall'Amministrazione e in ogni caso prima della sottoscrizione della convenzione, e dovrà avere validità per tutta la durata della concessione.

Costituirà onere a carico del concessionario il risarcimento degli importi dei danni che non risultino risarcibili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali o in ragione di assicurazioni insufficienti la cui stipula non esonera il concessionario dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalla copertura assicurativa.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia possa generarsi dalla convenzione; qualora ciò non fosse possibile le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del foro ordinario.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a spese del concessionario.

Per il Comune
di Olgiate Olona

Il Presidente legale rappresentante
di _____
